



Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Piano di Welfare Integrativo

Anno 2023

Ripartizione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale
Art. 96 CCNL 19 aprile 2018

Sottoscrizione
17 gennaio 2024

[Handwritten signatures]

Piano di Welfare Integrativo

Anno 2023

Ripartizione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale
Art. 96 CCNL 19 aprile 2018

VISTA l'ipotesi di CCNI "*Piano di Welfare Integrativo 2023. Ripartizione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale Art. 96 CCNL 19 aprile 2018*", sottoscritta in data 20 aprile 2023;

VISTA la certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24 luglio 2023, verbale n. 1764, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la nota di trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'ipotesi di accordo sopra citato, unitamente alla Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria, ai fini del controllo di cui all'art. 40 bis, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, prot. n. 264131 del 11 settembre 2023;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, con allegata anche la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. CNR n. 306418 del 16 ottobre 2023 con la quale sono state evidenziate alcune osservazioni nei limiti delle quali è stato dato parere favorevole all'ulteriore corso dell'accordo;

PRESO ATTO che le integrazioni del testo finale del CCNI in oggetto, richieste da parte della Funzione Pubblica, sono relative all'esplicitazione dei criteri generali per la distribuzione dei benefici, come indicati nei CCNI precedenti, richiamati nell'ipotesi proposta solamente *per relationem*.

VISTA l'informativa alle OO.SS. prot. 346477 del 14 novembre 2023, relativa alle integrazioni riportate nel testo definitivo del CCNI, richieste dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 346 del 21 novembre 2023 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione del CCNI di seguito riportato, che riporta le integrazioni richieste dagli organi esterni,

Tutto ciò premesso

il giorno 17 gennaio 2024 ha luogo l'incontro tra i componenti della Delegazione di Parte CNR e la Delegazione di Parte Sindacale, per la sottoscrizione definitiva del CCNI "*Piano di Welfare Integrativo 2023. Ripartizione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale Art. 96 CCNL 19 aprile 2018*", modificata in base alle osservazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiamate nelle premesse.

Il Contratto Integrativo predetto ha efficacia dal giorno successivo alla data di sottoscrizione.



Piano di Welfare Integrativo

Anno 2023

Ripartizione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale
Art. 96 CCNL 19 aprile 2018

VISTO l'art. 59 del DPR n. 509/1979 gli enti possono disciplinare la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;

VISTO l'art. 24 del DPR n. 171/1991 denominato "*Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168*" che recepisce quanto disposto dall'art. 59 del DPR 509/1979 per gli Enti di Ricerca;

VISTO l'art. 51 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale (per i livelli IV - VIII) rubricato "*Benefici di natura assistenziale e sociale*" il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai Benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate "*... nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione*";

VISTO l'art. 74 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 (Area VII dirigenziale) per i livelli I - III e per il personale Dirigenziale, rubricato "*Benefici di natura assistenziale e sociale*" il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai Benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate "*... nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione*";

VISTO l'art. 28, comma 3 lettera j) del CCNL di Comparto sottoscritto in data 07.04.2006 che prevede esplicitamente la contrattazione integrativa con le OO.SS. esclusivamente per l'individuazione dei "*criteri generali per l'istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale*";

VISTO l'art. 52 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale rubricato "*Assicurazioni Integrative*";

VISTO l'art. 75 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione- AREA VII per il personale dirigenziale, rubricato "*Assicurazioni Integrative*";

VISTI gli articoli 68, comma 2, del CCNL del 21.02.2002 rubricato "*Norma di salvaguardia*" e l'art. 25 del CCNL del 13.05.2009 rubricato "*Norma di rinvio*" in base ai quali restano ferme le norme pattizie sopra indicate e quelle non esplicitamente riformate;

VISTO il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto dall'ARAN e dalle Confederazioni Sindacali in data 19 aprile 2018 e, in particolare, il Titolo VII "*Welfare Integrativo*" che all'art. 96 individua, a titolo esemplificativo, i benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;

CONSIDERATO che il citato art. 96, al comma 2, prevede che "*Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse per i trattamenti accessori del personale*;





CONSIDERATO che l'art. 68 del CCNL del 19 aprile 2018 prevede che "4. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: ... j) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo, ai sensi dell'art 96";

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 3, del CCNL del 19 aprile 2018, rubricato "Contrattazione integrativa", prevede la durata triennale per i CCNI "Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni", disponendo al contempo che "I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale";

VISTI i Contratti Collettivi Integrativi e gli Accordi stralcio in materia di Benefici assistenziali e sociali sottoscritti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con le OOSS;

VISTO, in particolare, il CCNI "Piano di Welfare integrativo 2022 - 2024. Criteri per il periodo 2022 - 2024" sottoscritto in data 4 ottobre 2022 dall'Amministrazione e dalle OO.SS. rappresentative avente ad oggetto la definizione dei criteri generali di distribuzione dei benefici sociali ed assistenziali per il periodo 2022-2024 nonché l'utilizzo del fondo per l'anno 2022;

CONSIDERATO che, in relazione al CCNI appena citato, gli organi di controllo esterni hanno espresso parere favorevole per l'anno 2022 mentre, per gli anni 2023 e 2024, hanno specificato che "... la positiva certificazione è subordinata alla condizione dell'effettiva quantificazione e disponibilità delle risorse allocate nei bilanci di previsione annuali previa certificazione dell'organo di controllo."

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 363 del 21 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2023;

VISTA la quantificazione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale per l'annualità 2023, determinato in applicazione della quota massima corrispondente all'1% delle spese di personale iscritte nel bilancio di previsione dell'Ente;

RITENUTO di voler procedere alla destinazione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale per l'annualità 2023 tra le varie tipologie;

Tutto ciò premesso, le Parti sottoscrivono quanto segue:

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente contratto disciplina la ripartizione del Fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale per l'anno 2023, determinato annualmente nella misura massima dell'1% delle spese di personale iscritte annualmente nel bilancio di previsione dell'Ente, come previsto dall'art. 51 del CCNL del 7 ottobre 1996 e dall'art. 74 del CCNL del 5 marzo 1998 (Area VII dirigenziale).
2. Si applica a tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 2

Ammontare delle risorse finanziarie destinate al welfare per l'anno 2023

1. Per l'anno 2023, lo stanziamento previsto per le risorse da destinare ai benefici di natura assistenziale e sociale è stato determinato nella misura massima dell'1% delle spese di personale iscritte nel bilancio di previsione annuale dell'Ente approvato con Delibera n. 363 del 21 dicembre 2022, da suddividersi tra le diverse tipologie di benefici secondo le modalità esplicitate nella sottostante tabella:

Tabella 1: Ripartizione del Fondo 2023 tra le diverse tipologie di benefici

Stanziamento Anno 2023		
Fondo	5.998.500,00	Pari all'1% delle spese di previsione del personale art. 51 CCNL 07.10.1996 – art. 74 CCNL 05.03.1998
Ripartizione ed utilizzo del Fondo		
Descrizione	Importo	Destinazione
Polizza sanitaria	3.280.832,00	Previsione costo polizza 2023
Borse di studio	800.000,00	Borse di studio con criteri adottati nel presente CCNI
Attività culturali e ricreative	200.000,00	Soggiorni di studio, colonie estive/invernali, viaggi, evento nazionale, ecc.
Asili nido	80.000,00	Asili nido. Contributo per pagamento retta
Prestiti	300.000,00	Sussidio per interessi sui prestiti
Sussidi	1.337.668,00	Sussidi speciali ed ordinari per le spese sanitarie che esulano dalla polizza o per i non aderenti

**SEZIONE II
CRITERI GENERALI ATTRIBUZIONE BENEFICI**

Art. 3 Polizza sanitaria

1. Il CNR prevede la copertura sanitaria per tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato mediante stipula di una Polizza assicurativa, il cui premio annuo lordo pro-capite a totale carico dell'Ente è pari ad € 329,50 euro, come da aggiudicazione definitiva.

5 di 12





2. I dipendenti che desiderano rinunciare alla copertura sanitaria prevista dalla Polizza, le cui condizioni saranno descritte dettagliatamente in apposita direttiva, dovranno darne comunicazione all'Ente con le modalità prescritte, altrimenti il dipendente risulterà iscritto automaticamente ai benefici della Polizza sanitaria.
3. I dipendenti che rinunciano ai benefici della Polizza potranno ottenere il rimborso del 50% delle spese documentate per sussidio ordinario sostenute fino all'importo massimo del contributo annuo speso per un dipendente iscritto alla Polizza per ciascun anno di riferimento, corrispondente al premio lordo individuale di aggiudicazione della gara.
4. L'importo predetto viene riservato ad esclusivo utilizzo del dipendente rinunciatario e non può essere utilizzato per richiedere il rimborso delle spese sostenute dai familiari del dipendente medesimo.
5. L'eventuale quota inutilizzata del predetto importo relativa all'anno di riferimento verrà destinata ad incrementare il fondo dedicato ai Sussidi a beneficio di tutti i dipendenti.

Art. 4

Estensione facoltativa della polizza ai familiari e dipendenti in quiescenza

1. L'Amministrazione provvederà a comunicare, tramite email istituzionale ovvero con adeguata informativa da pubblicare sul sito CNR, i tempi per l'adesione volontaria alla Polizza Sanitaria, secondo le indicazioni fornite dalla Compagnia aggiudicataria, riguardante personale con premio a loro carico quale: personale posto in quiescenza nel corso della durata del Piano sanitario; personale posto in quiescenza successivamente al 01/01/2017; soggetti titolari di assegni di ricerca o borse di studio e loro familiari conviventi ovvero che per motivi di lavoro non siano conviventi.
2. Per i dipendenti iscritti alla Polizza sanitaria che estendono la copertura ai propri familiari, il premio annuo corrispondente verrà versato dal CNR alla Compagnia assicuratrice in tre rate quadrimestrali, previa relativa trattenuta mensile sullo stipendio nella misura necessaria a far fronte all'importo della singola rata.

Art. 5

Sussidio ordinario

1. Ai sensi del D.P.R. n. 509/79 e s.m.i, i sussidi vengono concessi in presenza di documentate situazioni di necessità derivanti da spese sanitarie e gravi eventi che determinano l'aggravio del bilancio familiare, e comunque per un importo complessivo familiare superiore ad euro 250,00. Tenuto conto della disponibilità finanziaria della categoria "sussidi", il rimborso delle spese sostenute verrà effettuato sulla base di una graduatoria redatta in funzione dell'indicatore familiare ISEE e nella misura percentuale corrispondente alla fascia di indice familiare ISEE riportata nella tabella di cui all'art. 10.
2. Il beneficio è riservato al dipendente, al coniuge e/o convivente ed ai componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico, come indicato nella DSU dell'anno di riferimento, nonché ai familiari non componenti il nucleo familiare purché fiscalmente a carico ai sensi della normativa vigente.
3. Le richieste di sussidio sono previste nei casi di aggravio del bilancio familiare dovuto a:
 - A. Spese funerarie sostenute nell'immediato per il decesso del dipendente dal nucleo familiare del dipendente stesso;



- B. Spese funerarie sostenute nell'immediato per il decesso di un familiare in linea retta del dipendente anche non convivente nella misura sostenuta dal dipendente;
- C. Spese medico-sanitarie;
- D. Spese per trasloco del dipendente presso la nuova abitazione di residenza, escluse le spese per il trasporto di mobilio da/per depositi;
4. Le spese di cui ai punti A e B si considerano al pari delle spese di cui alla lettera D del successivo art. 5, comma 2 (Sussidi speciali), fino ad un massimo di 1.200 euro per evento ed a prescindere dall'indicatore ISEE del nucleo familiare.
5. Il sussidio può essere richiesto dal dipendente per l'intero nucleo familiare, per un importo massimo pari al prodotto tra 1.000,00 euro ed il numero dei componenti del nucleo familiare, indipendentemente dal soggetto che ha usufruito della prestazione o che ha sostenuto la spesa. L'ammontare del sussidio sarà determinato nella misura percentuale corrispondente alla fascia di ISEE familiare prevista al successivo art. 10, applicata sull'importo complessivo delle spese documentate ridotto del 50%.
- Nei limiti dell'importo massimo familiare calcolato come indicato, potranno essere presentate spese documentate sostenute dal dipendente per familiari fiscalmente a carico ai sensi della normativa vigente, anche non rientranti nel nucleo familiare del dipendente.
6. Per i dipendenti che non hanno aderito alla Polizza sanitaria sono accettate integralmente le spese ammissibili sostenute nell'anno di competenza, e per queste si potrà accedere – di diritto - al rimborso del 50% delle spese documentate sostenute fino al raggiungimento del doppio dell'importo del prezzo di aggiudicazione di gara del contributo assicurativo individuale.
7. Per i dipendenti iscritti alla Polizza sanitaria e per i componenti del nucleo familiare eventualmente iscritti sono accettate:
- A. le spese sostenute ma non previste dal Piano sanitario vigente e quindi non rimborsate dalla Compagnia Assicuratrice;
- B. le spese parzialmente rimborsabili dalla Compagnia Assicuratrice in base al Piano Sanitario vigente sono accettate solo per la parte non rimborsata.
8. Non sono assolutamente ammesse al rimborso le spese che il Piano Sanitario prevede come rimborsabili (solo a titolo di esempio i ticket del SSN) anche se il dipendente non ha provveduto ad effettuare la richiesta di rimborso alla Compagnia stessa o non ha ricevuto il rimborso (o lo ha ricevuto parzialmente) per richieste incomplete dovute a proprie negligenze e/o inadempienze.
9. Resta fermo che tutti i dipendenti e i loro familiari, iscritti alla Polizza sanitaria, potranno accedere alle risorse del Fondo Sussidi solamente dopo aver chiesto il rimborso delle spese alla Compagnia di assicurazione e solo se allegheranno alla richiesta l'Estratto conto fornito dalla Compagnia stessa comprovante l'ammontare delle somme rimborsate e quelle non rimborsate.
10. Per i componenti del nucleo familiare dei dipendenti che hanno rinunciato alla Polizza Sanitaria o dei familiari non iscritti sono ammesse integralmente le spese ammissibili sostenute nell'anno di competenza.
11. Sono esclusi dalla richiesta di sussidio:
- A. scontrini fiscali o ricevute per acquisto di medicinali e dispositivi medici di ogni genere anche se prescritti;
- B. ricevute per acquisto di materassi e/o guanciali ortopedici;



Art. 6
Sussidio speciale

1. Nei casi di assoluta ed eccezionale gravità per gravi e documentati motivi di salute è possibile richiedere, dal dipendente per sé stesso o per un componente del proprio nucleo familiare indicato nella DSU, un "sussidio speciale" in base ai criteri sottoindicati.
2. A tal riguardo si riassumono le tipologie di "casi di eccezionale gravità":
 - A. malattie oncologiche certificate, nonché i controlli medico sanitari collegati a tali patologie effettuati entro i cinque anni successivi, a prescindere dall'indicatore ISEE del nucleo familiare di cui all'art. 10, in quanto la patologia viene considerata di elevata gravità: attribuzione di un sussidio speciale pari alla spesa sostenuta e documentata con un massimo di € 5.000,00;
 - B. malattie gravi e invalidanti certificate, nonché i controlli medico sanitari collegati a tali patologie (come autismo, sclerosi multipla e altro), a prescindere dall'indicatore familiare ISEE di cui all'art. 10, in quanto la patologia viene considerata di elevata gravità: attribuzione di un sussidio pari alla spesa sostenuta e documentata, con un massimo di € 5.000,00;
 - C. spese odontoiatriche conseguenti a malattie relative al punto A e B purché sia debitamente certificata la correlazione: si attribuisce un sussidio speciale ricalcolato in funzione dell'indicatore ISEE del nucleo familiare come previsto all'art. 10, rispettando sempre il limite massimo attribuibile di € 5.000,00.
 - D. spese sostenute per la franchigia, a seguito di interventi chirurgici effettuati con la copertura assicurativa della Compagnia assicuratrice aggiudicataria, rimaste a carico dei dipendenti assicurati, fino ad un massimo di € 3.000,00 ed a prescindere dall'indicatore ISEE del nucleo familiare di cui all'art. 10;
 - E. situazioni medico chirurgiche, urgenti e certificate, di particolare gravità ed eventi calamitosi ed eccezionali che comportano danni materiali accertati da autorità competenti a beni di proprietà o in uso al dipendente, esclusi i furti, che determinano spese straordinarie non inferiori ad € 4.000,00 e con un indicatore familiare ISEE non superiore a 50.000,00. In questi casi, l'ammontare del sussidio speciale verrà determinato tenuto conto di tutte le domande di sussidio speciale e proporzionando l'importo del sussidio all'ammontare della spesa ed al conseguente aggravio sul bilancio familiare valutato in funzione dell'indicatore ISEE familiare, rispettando il limite massimo attribuibile di € 5.000,00.

Art. 7
Borse di Studio

1. Il CNR concede borse di studio per i figli dei dipendenti che abbiano frequentato le Scuole secondarie di primo grado, le Scuole secondarie di secondo grado (statali, pareggiate o legalmente riconosciute) e l'Università.
2. Per le Scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, al fine della formazione delle graduatorie, il dipendente richiedente deve indicare il voto numerico attribuito nello scrutinio finale ad ogni singola materia prevista dal Piano di Studi vigente, incluso il voto di comportamento e il voto di Scienze motorie e sportive mentre non andrà indicato il voto/giudizio previsto per la religione cattolica o attività alternativa.
3. Per coloro che frequentano l'ultimo anno del corso di studio delle Scuole secondarie di primo grado e di secondo grado dovrà essere indicato il voto finale attribuito.



4. Per l'Università dovrà essere indicato il voto attribuito ad ogni esame e si potrà effettuare la domanda quando lo studente abbia superato un numero di esami corrispondente alla metà più uno dei CFU previsti per l'anno accademico frequentato, nonché abbia superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti oppure almeno 60 CFU ogni anno accademico precedente.
5. Le borse di studio verranno erogate sulla base di una graduatoria redatta in funzione di due parametri: il rendimento scolastico/universitario che peserà per il 70% e l'indicatore ISEE familiare che peserà per il 30%.
6. L'importo delle borse di studio, a prescindere dall'indicatore ISEE del nucleo familiare, è determinato in:
 - a. € 250,00 per la Scuola secondaria di primo grado;
 - b. € 350,00 per la Scuola secondaria di secondo grado;
 - c. € 700,00 per l'Università.
7. Verranno annualmente bandite n. 500 Borse di studio per le Scuole secondarie di primo grado, n. 700 Borse di studio per le Scuole secondarie di secondo grado e n. 300 Borse di studio per l'Università.
8. Per l'erogazione delle Borse di studio per la frequenza delle Scuole secondarie di primo grado e per la frequenza delle Scuole secondarie di secondo grado verranno formulate graduatorie diverse per ogni anno di frequenza e finanziate in proporzione al numero di domande presentate.
9. L'eventuale risparmio derivante dal mancato utilizzo dello stanziamento annualmente previsto per l'erogazione delle Borse di studio citate verrà utilizzato per finanziare ulteriori borse di studio, in proporzione al numero di domande non finanziate.

Art. 8

Asili nido

1. Il CNR riconosce un contributo massimo di € 300,00 al dipendente come rimborso forfettario delle spese sostenute per la frequentazione del figlio/a, di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, dell'asilo nido per ogni anno scolastico.

Tenuto conto della disponibilità finanziaria della categoria "Asili nido", tale contributo verrà erogato sulla base di graduatoria redatta in funzione dell'indice familiare ISEE e l'importo effettivo determinato nella misura percentuale corrispondente alla fascia di indice familiare ISEE riportata nella tabella di cui all'art. 10.
2. Nel caso di nucleo familiare composto da genitori, entrambi dipendenti CNR, il beneficio potrà essere attribuito ad un solo genitore.
3. L'assegnazione del contributo sarà effettuata sulla base di apposita graduatoria formata in base all'indicatore ISEE del nucleo familiare. Il dipendente dovrà autocertificare di non aver beneficiato né richiesto di beneficiare di altri contributi, anche se non a conoscenza dell'esito della richiesta.

Art. 9

Prestiti personali

1. Il CNR prevede un contributo per interessi passivi su prestiti concedibile ai dipendenti che hanno contratto esclusivamente prestiti personali (sono esclusi mutui, cessioni del V, deleghe di pagamento, ecc.).

Tenuto conto della disponibilità finanziaria della categoria "Interessi su prestiti", il rimborso delle spese sostenute verrà effettuato sulla base di una graduatoria redatta in funzione





- dell'indice familiare ISEE e l'importo effettivo determinato nella misura percentuale corrispondente alla fascia di indice familiare ISEE riportata nella tabella di cui all'art. 10.
2. La rata mensile del prestito non sarà più gestita tramite cedolino dal CNR ma direttamente dall'Istituto di credito o dalla Società finanziaria sul conto corrente del dipendente secondo le condizioni previste dal contratto di finanziamento stesso.
 3. Il CNR redige una graduatoria in base ai seguenti parametri:
 - A. Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come indicato nell'art. 10;
 - B. Motivazione, alle quali viene attribuito il seguente ordine di priorità:

Evento	Ordine di Priorità
Spese inerenti la ristrutturazione dell'abitazione principale ed acquisto di arredamento	1°
Spese mediche	2°
Acquisto automobile	3°
Spese inerenti nascita o matrimonio	4°
Furti, rapine ecc.	5°
Altra motivazione	6°

4. In caso di parità di posizione in graduatoria verrà data priorità alla richiesta che prevede la minore quota di interessi che resta a carico del CNR.
5. La graduatoria è annuale e possono partecipare solo i dipendenti che hanno contratto il finanziamento di prestito nell'anno precedente.
6. Il contributo verrà erogato solo per gli anni previsti dal contratto di prestito e per un massimo di 5 anni consecutivi, anche se il prestito ha durata superiore.
7. Resta inteso che il dipendente dovrà fornire una attestazione dell'Istituto di credito o della Società finanziaria relativa agli interessi effettivamente pagati nell'anno precedente prima di poter usufruire del contributo.
8. Il CNR provvederà così ad erogare il contributo "per interessi passivi su prestiti" sul cedolino del dipendente per un importo pari alla differenza tra gli interessi pagati dallo stesso e la percentuale dell'1% che deve restare a suo carico, fermo restando il tetto massimo annuo pro capite indicato nel successivo comma 9.
9. La misura massima del contributo annuo per dipendente resta fissata a € 350.00, per tutta la durata del finanziamento fino ad un massimo di n. 5 contributi.
10. Nelle more dell'applicazione del presente CCNI, i dipendenti che hanno presentato domande di accensione di un prestito in attuazione della Convenzione BNL all'epoca vigente per le quali non si è potuto dar seguito per l'interruzione della validità della convenzione stessa, avranno priorità nella concessione del beneficio.

Art. 10

Attività ricreative e culturali

1. Il beneficio consiste nell'erogazione da parte dell'Ente di un contributo fino al massimo del 40% del costo del servizio offerto. Il beneficio è riservato al dipendente, al coniuge e/o convivente e ai componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico, come indicato nella DSU.

Tenuto conto della disponibilità finanziaria della categoria "Attività ricreative e culturali", il contributo dell'Ente verrà erogato sulla base di una graduatoria redatta in funzione dell'indice


- familiare ISEE e l'importo effettivo determinato nella misura percentuale corrispondente alla fascia di indice familiare ISEE riportata nella tabella di cui all'art. 10.
2. Tipologie di eventi che potranno esser organizzati in base alle esigenze e capacità organizzative dell'UARC, con ammissione al beneficio per i dipendenti e familiari, su scala nazionale:
 - A. Soggiorno studio all'estero bisettimanale per i figli dei dipendenti;
 - B. Evento nazionale estivo per i dipendenti e familiari;
 - C. Evento invernale ed estivo in località di montagna per i dipendenti e familiari;
 - D. Soggiorni estivi bisettimanali per i figli dei dipendenti;
 - E. Viaggio all'estero per i dipendenti e familiari;
 - F. Altre attività strettamente connesse ai fabbisogni ricreativi, culturali ed educativi dei dipendenti e familiari.
 3. Il fondo stanziato per le attività ricreative e culturali è gestito per una metà dall'Unità Formazione e Welfare della Direzione Centrale Gestione delle Risorse con riferimento alle attività di rilievo nazionale, per l'altra metà dalle Strutture della Rete scientifica previamente abilitate ed in base alle esigenze e capacità organizzative di Aree di ricerca e Istituti.
 4. Può partecipare all'evento organizzato dal CNR, senza la possibilità di fruire del contributo, un conoscente del dipendente, nei casi consentiti e sempre previa disponibilità dei posti la cui assegnazione deve avvenire con priorità ai dipendenti e familiari.

Art. 11 Erogazioni benefici su base ISEE

1. Tutti i benefici, eccetto l'erogazione di Borse di Studio ai figli dei dipendenti, i sussidi speciali di cui all'art. 5, comma 2, lettere A, B, D ed E e la Polizza sanitaria che viene stipulata dall'Amministrazione al termine di una procedura di gara d'appalto, vengono assegnati prendendo in considerazione l'indicatore ISEE del nucleo familiare, calcolato ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. L'importo del beneficio/sussidio è determinato in misura percentuale rispetto al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza. Le parti concordano che le fasce di ISEE saranno rideterminate annualmente sulla base delle risultanze dell'applicazione degli scaglioni di ISEE applicati per l'annualità precedente. Per l'anno 2023 le fasce ISEE e le percentuali corrispondenti sono riportate nella tabella sottostante:

Valore ISEE del nucleo familiare di Appartenenza	Percentuale rispetto al valore massimo di ogni singolo beneficio
Fino a € 24.000,00	100%
Da € 24.000,01 a € 48.000,00	95%
Da € 48.000,01 a € 56.000,00	85%
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	65%
Da € 72.000,01 a € 100.000,00	50%
Oltre € 100.000,01 (o in caso di mancata presentazione di ISEE)	0%

4. L'erogazione dei benefici sulla base dell'indicatore ISEE verrà introdotto previo accordo con l'Istituto Istituto Nazionale Previdenza Sociale e dopo averne dato comunicazione al personale mediante apposita circolare.



11 di 12





Art. 12

Ulteriori criteri per l'anno 2023

1. Per l'anno 2023, per i dipendenti legalmente separati o divorziati gravati da mantenimento a favore dell'ex coniuge e/o dei figli disposto dal giudice con sentenza omologata, l'ISEE è considerato d'ufficio al valore massimo della fascia precedente a quella reale di appartenenza;
2. Per l'anno 2023 è prevista, all'interno delle attività ricreative e culturali, la nuova tipologia di Borse di studio per formazione all'estero erogata ai figli dei dipendenti che abbiano frequentato le Scuole secondarie di secondo grado (statali, pareggiate o legalmente riconosciute).
I criteri per l'erogazione delle Borse di studio per formazione all'estero sono i medesimi indicati al comma 5 dell'art. 7 del presente CCNI, garantendo tuttavia la rotazione dei beneficiari.
Per l'anno 2023 verranno bandite n. 60 borse di studio per formazione all'estero di un importo unitario fisso di 1.000,00 euro.
3. Per l'anno 2023 è prevista, all'interno delle attività ricreative e culturali, una nuova forma di contributo alle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione dei figli a soggiorni estivi in Italia.
4. Per l'anno 2023 il contributo è determinato nella misura fissa di euro 400,00 per soggiorni settimanali di n. 35 partecipanti e di euro 600,00 per soggiorni bisettimanali di n. 25 partecipanti ed è riconosciuto ai dipendenti che ne fanno richiesta sulla base di una graduatoria redatta in funzione dell'ISEE del dipendente, garantendo la rotazione di partecipanti ai soggiorni.

**SEZIONE III:
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 13

Disposizioni finali e transitorie

1. Le parti concordano di verificare la funzionalità delle modifiche introdotte nel presente accordo a valle di una prima applicazione.

Delegazione di parte Pubblica CNR

Presidente

o suo Delegato.....

Direttore Generale.....

o suo Delegato.....

Delegazione di parte Sindacale

CISL FSUR.....

FLC CGIL.....

FED. UIL SCUOLA RUA.....

SNALS CONFISAL

FED. GILDA UNAMS.....

ANIEE.....